



n. 71698/15

II TRIBUNALE DI ROMA

Nona Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

dott.	Tommaso Marvasi	Presidente,
dott.	Fausto Basile	Giudice relatore,
dott.	Vittorio Carlomagno	Giudice,

sul reclamo proposto da ARTISTI 7607 s.c. a r.l. avverso l'ordinanza cautelare resa in data 21.10.2015 dalla Intestata Sezione specializzata, nei confronti di NUOVO IMAIE - Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, della S.I.A.E. e di Antonio Pennarella, iscritto al n. 71698 del Ruolo generale degli affari civili - Procedimenti speciali sommari - per l'anno 2015;

sentite le parti in camera di consiglio all'udienza dell'11.12.2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso cautelare depositato il 7.10.2015, NUOVO IMAIE ha chiesto di accertare sommariamente una serie di condotte di concorrenza sleale poste in essere in suo danno da ARTISTI 7607 e, per l'effetto, che venisse ordinata alla stessa la cessazione di tali condotte e autorizzato il sequestro di una parte delle somme indebitamente versate dalla SIAE ad ARTISTI 7607 a titolo di compenso per copia privata, relativo alle annualità 2012/2013. Con lo stesso ricorso, NUOVO IMAIE ha chiesto di inibire ad ARTISTI 7607 il versamento e la distribuzione, in favore dei propri mandanti e dei terzi, delle somme percepite dalla SIAE allo stesso titolo, oltre che di inibire alla SIAE di versare ad ARTISTI 7607 eventuali ulteriori importi ancora dovuti a saldo per il medesimo titolo e per le medesime annualità.
2. Con decreto *inaudita altera parte* dell'8.10.2015, il Giudice di *prime cure*, in parziale accoglimento del ricorso, ha inibito "alla SIAE il versamento delle residue somme a titolo di saldo relative ai compensi per copia privata video per gli anni 2012 e 2013 alla Cooperativa Artisti 7607; alla Cooperativa Artisti 7607 il versamento a terzi, mandanti o iscritti di compensi di qualsiasi sorta a titolo di compensi".
3. Si è costituita ARTISTI 7607 che ha contestato integralmente il quadro fattuale e giuridico dedotto dal ricorrente, chiedendo la revoca del provvedimento interogale e il rigetto del ricorso introduttivo, in quanto carente dei necessari presupposti del *fumus* e del *periculum*. In particolare, la difesa della resistente, che ha ribadito la correttezza sotto il profilo concorrenziale dell'operato di ARTISTI 7607,



ha sottolineato che nessuna norma obbligherebbe quest'ultima a pubblicare (rendendo liberamente accessibile ai concorrenti) i nominativi inseriti nella lista di artisti, esecutori e interpreti (AIE) destinata ad essere comunicata alla SIAE ai fini della ripartizione dei compensi per i diritti di copia privata tra i soggetti che svolgono, in competizione tra di loro, l'attività di amministrazione e intermediazione dei medesimi diritti. Inoltre, tale lista non avrebbe potuto ritenersi falsata dall'inserimento di nominativi legati ad ARTISTI 7607 dal solo rapporto associativo, piuttosto che da quello di mandato, stante l'inequivoca previsione normativa vigente al tempo della predisposizione della lista e dell'invio della stessa alla SIAE.

4. Si è costituita anche la SIAE che, dichiaratasi in posizione di terzietà rispetto alla domanda cautelare, ha confermato che l'invio della lista da parte di ARTISTI 7607 è avvenuta in data 22.1.2014.

5. Nel procedimento è intervenuto anche Antonio Pennarella che ha aderito alla domanda cautelare di NUOVO IMAIE, confermando di non aver mai conferito mandato ad ARTISTI 7607.

6. Così radicatosi il contraddittorio e sentite le parti all'udienza del 15.10.2015, con ordinanza del 21.10.2015, il Giudice della cautela ha confermato il provvedimento interinale, concedendo alle parti termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

7. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo ARTISTI 7607 per la riforma della stessa, affinché sia rigettata la domanda cautelare, in quanto inammissibile o infondata e comunque non provata.

Si sono costituiti in sede di reclamo NUOVO IMAIE, SIAE e Antonio Pennarella, confermando le rispettive difese.

Le parti sono state sentite all'udienza dell'11.12.2015.

8. Ritiene il Collegio che il reclamo sia infondato e pertanto non possa essere accolto.

Anche nella presente fase, sia pure all'esito della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, hanno trovato sostanziale conferma le circostanze fattuali che portano a qualificare come concorrenzialmente scorrette, ai danni del NUOVO IMAIE, la condotta posta in essere da ARTISTI 7607 nell'ambito del procedimento amministrativo all'esito del quale la SIAE ha ripartito i compensi relativi ai diritti di copia privata video spettanti agli AIE per le annualità 2012-2013.

In particolare, risulta confermata la circostanza che la lista degli artisti/mandati fornita da ARTISTI 7607 per determinare gli importi da ripartire tra le due società di intermediazione (*Collecting*) concorrenti, sulla base della quale la SIAE ha redatto un piano di riparto, provvedendo ad una liquidazione parziale delle somme destinate alle due società concorrenti per le annualità 2012-2013, non distingue tra gli AIE associati e gli AIE mandanti.



L'omessa distinzione delle due categorie (associati e mandanti) ha impedito di verificare, finanche nel corso del presente procedimento, se alcuno degli AIE inseriti nell'elenco di ARTISTI 7607 abbia conferito mandato anche al concorrente NUOVO IMAIE e viceversa, al fine di valutare quale sia il mandato efficace nel periodo di riferimento. Difatti, oltre a casi di doppio mandato da parte di artisti associati ad una sola *Collecting*, è anche ipotizzabile che artisti associati ad entrambe le *Collecting*, abbiano conferito mandato soltanto ad una di esse.

In ogni caso, è evidente che, la condotta serbata da ARTISTI 7607, che ha omesso di fornire liste corrette e trasparenti, ha comportato che il riparto parziale dei diritti per copia privata video, effettuato dalla SIAE tra le due *Collecting* concorrenti, sia avvenuto a vantaggio di ARTISTI 7607 e in danno di NUOVO IMAIE.

A cagione di tale comportamento, ARTISTI 7607 ha potuto (e potrebbe continuare a) versare, a quegli artisti che le hanno effettivamente conferito valido mandato, un importo maggiore a titolo di diritti per copia privata video rispetto a quello che gli stessi avrebbero potuto percepire qualora la quota ripartita dalla SIAE ad ARTISTI 7607 fosse proporzionale al numero dei soli mandati ricevuti, piuttosto che a quello degli artisti associati.

9. La condotta di ARTISTI 7607 non rileva soltanto sotto il profilo meramente obbligatorio, con riferimento a un eventuale obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla SIAE, ma risulta giuridicamente rilevante anche sotto il profilo della concorrenza sleale ai danni di NUOVO IMAIE, *Collecting* concorrente.

Sul punto, va in primo luogo chiarito che, all'esito di una lecita attività concorrenziale, ARTISTI 7607 può legittimamente distribuire tra i suoi mandanti compensi per diritti di copia privata in percentuale maggiore di quella offerta dal NUOVO IMAIE, ma ciò non può essere la conseguenza di una violazione delle disposizioni di diritto pubblico o di diritto amministrativo che regolano o influiscono sul mercato; in questo caso, sul procedimento amministrativo di riparto dei diritti connessi.

In secondo luogo, la possibilità di distribuire compensi per copia privata video in percentuali maggiori rispetto alla *Collecting* concorrente, grazie alla violazione delle norme che disciplinano i criteri di riparto di tali diritti tra le due imprese concorrenti, risulta potenzialmente in grado di favorire l'indebita acquisizione di nuovi mandati da parte di quegli artisti che, a fronte di una migliore offerta economica, potrebbero essere indotti a revocare il mandato già conferito al NUOVO IMAIE, ponendo così in essere un'attività di sviamento degli artisti mandanti.



10. Anche in punto di diritto, gli argomenti difensivi di parte resistente appaiono destituiti di giuridico fondamento e quindi idonei a giustificare la condotta tenuta da ARTISTI 7607 nell'ambito del procedimento amministrativo in questione.

Difatti, la tesi di parte resistente, secondo cui la normativa primaria (art. 71 octies LDA), sancendo il principio di rappresentatività, legittimerebbe una ripartizione dei diritti di copia privata tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative proporzionale ai loro iscritti, anziché al numero di mandati ricevuti, non appare coerente con il complessivo quadro normativo di riferimento venutosi a delineare nel corso del procedimento di riparto, né con le direttive impartite dalle competenti Autorità amministrative.

11. Sul punto, va osservato che, sebbene l'art. 71 octies, comma 3, LDA (inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68) utilizzi il principio di rappresentatività quale criterio generale per individuare le associazioni di categoria tramite le quali la SIAE avrebbe potuto corrispondere, *pro quota*, ad AIE i compensi per la copia privata video, successivamente, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 1/2012 – *"al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti"* – ha liberalizzato il mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore.

Il comma 3 del medesimo articolo ha poi demandato ad un apposito decreto Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.

Le nuove disposizioni di rango primario non richiamano più il principio di rappresentatività previsto dalla norma anteriore (art. 71 octies, comma 3, LDA, che peraltro, all'epoca, configgeva con il regime di monopolio legale dell'IMAIE), bensì quelli del pluralismo competitivo, dell'economicità di gestione e della effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti connessi.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 39 cit., il d.p.c.m. 19.12.2012 ha individuato i requisiti minimi che sono tenute ad adottare le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata (art. 1), fissando altresì gli oneri di comunicazione a loro carico (art. 2). A quest'ultimo proposito l'art. 2, comma 1, lett. b), stabilisce che tali imprese sono tenute a *"pubblicare sul proprio sito internet il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato e il valore economico dei diritti amministrati"*.



Con il successivo d.p.c.m. 17.1.2014, di riordino della materia, sono stati fissati i criteri ripartizione dei compensi dovuti agli AIE per diritti connessi al diritto d'autore.

In particolare, l'art. 3 del decreto ha stabilito che tali compensi *<<sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ivi indicati, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio e per il settore video, all'ammontare dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori amministrati da ciascun soggetto intermediario [...] nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. A tale fine, agli oneri di comunicazione di cui all' art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 si aggiungono gli oneri di comunicazione di tutti gli elementi indicati nel periodo precedente [...]>>*.

In relazione alla fase di prima applicazione del decreto, e con riferimento alle annualità 2012 e 2013 per cui è causa, il comma 4 del medesimo articolo ha disposto che *<<salvo diverso accordo tra tutte le imprese di settore di cui all' art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, i compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi, sono attribuiti a ciascuna delle imprese di cui all' art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio ed il settore video, al numero di mandati esplicitamente conferiti a ciascuna impresa dagli artisti interpreti ed esecutori alla data del 31 gennaio 2014. Le imprese comunicano alla SIAE entro il 28 febbraio 2014 (2), gli accordi conclusi ovvero, in mancanza, il numero di mandati ad esse esplicitamente conferiti>>*.

Poiché il decreto in parola è stato pubblicato sulla G.U. del 5.5.2014, in data successiva al termine del 28.2.2014, con Comunicato della Presidenza del Consiglio lo stesso è stato prorogato al 30.6.2014, *<<fermo restando il 31 gennaio 2014 quale data di riferimento del numero dei mandati esplicitamente conferiti ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 3, comma 4, del decreto>>*.

Decorso inutilmente tale termine, con nota del 5.12.2014, il DIE della Presidenza del Consiglio, su richiesta della SIAE, ha chiarito alcuni aspetti interpretativi delle disposizioni del d.p.c.m. 17.1.2014 riguardanti le modalità di riparto dei compensi per copia privata, precisando che per "mandati esplicitamente conferiti" devono intendersi *"i soli mandati conferiti direttamente e con atto formale da un singolo artista ad una società di intermediazione di diritti connessi di cui al d.p.c.m. 19. Dicembre 2012, escludendo pertanto i mandati conferiti a società di intermediazione straniera che hanno concluso accordi di reciprocità con le società italiane"* e che *"l'aver aderito ad associazioni facenti parte della compagine sociale o collegate a diverso titolo alle società di intermediazione non possa essere considerato atto di conferimento di mandato"*.



12. Dal quadro normativo di riferimento appena delineato, si evince quindi che, nella fase transitoria di prima applicazione, la ripartizione dei diritti per copia privata deve avvenire in proporzione ai mandati esplicitamente conferiti a ciascuna *Collecting* e non, come erroneamente assume la difesa di ARTISTI 7607, sulla base del numero degli associati a ciascuna di esse.

Conseguentemente, sebbene la reclamante avesse inviato alla SIAE la propria lista priva di distinzione tra aderenti e mandanti in data 22.1.2014, la stessa, alla luce del c.d. "decreto riordino", avrebbe dovuto inviare alla SIAE una nuova lista contenente soltanto i nominativi degli AIE che le avevano conferito esplicito mandato prima del 31.1.2014, entro la nuova data di scadenza del 30.6.2014

In ogni caso, a seguito della nota del DIE del 5.12.2014, ARTISTI 7607 avrebbe dovuto espungere dalla lista già inviata alla SIAE i nominativi di quegli artisti inseriti solo in virtù della loro adesione ad associazioni facenti parte della sua compagine o ad essa collegate, che tuttavia non le avevano direttamente conferito esplicito mandato.

Trova quindi conferma nella normativa di riferimento (né sussistono le condizioni per un'eventuale disapplicazione delle norme secondarie, peraltro oggetto di impugnativa dinanzi al Giudice Amministrativo) l'illiceità, sotto il profilo concorrenziale, della condotta tenuta da ARTISTI 7607 a danno del NUOVO IMAIE.

Infine, neppure varrebbe a scriminare tale condotta illecita di ARTISTI 7607 la circostanza, denunciata dalla resistente, secondo la quale anche l'elenco del NUOVO IMAIE presenterebbe diversi errori e carenze compilative.

13. Anche il presupposto del *periculum in mora* trova conferma in sede di reclamo, alla luce del contegno ostruzionistico che ARTISTI 7607 continua a porre in essere, così da impedire, da un canto, la corretta ripartizione, da parte della SIAE, delle somme ancora da erogare a titolo di compenso per copia privata video per le annualità 2012/2012 alle società di intermediazione e, dall'altro, la corretta ripartizione interna tra gli artisti che le hanno conferito esplicito mandato.

Va inoltre considerato che il danno causato al NUOVO IMAIE dalla condotta anticoncorrenziale di ARTISTI 7607 non è limitato alla indebita percezione di maggiori somme in forza di una lista di artisti non conformi alle norme citate, ma include il pregiudizio derivante dall'attività di sviamento dei mandanti: danno, questo, di difficile quantificazione e non integralmente risarcibile all'esito del giudizio di merito, peraltro suscettibile di incidere sullo sviluppo dell'attività imprenditoriale di parte ricorrente/reclamata.

Per tali motivi, il ricorso cautelare del NUOVO IMAIE deve considerarsi fondato, con conseguente rigetto del reclamo proposto da ARTISTI 7607 e conferma del provvedimento impugnato.



Le spese delle due fasi del presente procedimento cautelare saranno liquidate all'esito del giudizio di merito che la ricorrente è tenuta ad instaurare ai sensi dell'art. 669 octies, 1° comma, c.p.c.

P. Q. M.

RIGETTA il reclamo proposto da ARTISTI 7607 e, per l'effetto, conferma l'ordinanza cautelare del 21.10.2015;

RIMETTE al giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite delle due fasi del procedimento cautelare.

Roma, 21.12.2015

Il Presidente

Dott. Tommaso Marvasi

Depositato in Cancelleria
Roma, il 24 DIC 2015
IL CANCELLIERE

ELENA BRUNO
Funzionaria Giudice